



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 202 – 1° Settembre 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” – LA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI AL 16 SETTEMBRE 2020

Come comunicato in precedenza, l'art. 97 del D.L. 14 Agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) prevede ulteriori facilitazioni per i versamenti già sospesi o prorogati dal D.L. n. 34/2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

La disposizione stabilisce che tutti i versamenti prorogati al 16 Settembre 2020 (dagli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020) possono essere effettuati in due tranche, senza applicazione di interessi e/o sanzioni, con le seguenti modalità:

- a) per un importo pari al 50%, in due possibilità:
  1. unica soluzione entro il 16 Settembre 2020;
  2. in 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, la prima delle quali da versare entro lo stesso 16 Settembre (poi ad Ottobre, Novembre e Dicembre);
- b) il restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 16 Gennaio 2021 (la 24<sup>a</sup> rata, quindi, verrebbe a scadenza il 16 Dicembre 2022).

Al fine di rendere più chiare le varie possibilità, si fornisce un esempio.

Per un versamento complessivo di euro 10.000,00, se si sceglie il pagamento interamente rateale, si avranno le seguenti rate:

- (prima parte = euro 5.000,00): 4 rate da 1.250 euro, da versare entro il 16 Settembre, 16 Ottobre, 16 Novembre, 16 Dicembre 2020;
- (prima parte = euro 5.000,00): 24 rate da 208,33 euro ciascuna da versare ogni mese, a partire dal 16 Gennaio 2021 e fino al 16 Dicembre 2022.

Si precisa che, prima della norma in esame, tali versamenti, per effetto di quanto previsto dagli artt. 126 e 127 D.L. n. 34/2020, potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo

di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020, pertanto, l'agevolazione prevista dal Decreto Agosto consente una più lunga rateizzazione del 50% dell'importo dovuto.

In aggiunta a quanto sopra, rimane ovviamente salva la possibilità sia di effettuare i versamenti sospesi in un'unica soluzione al 16 Settembre 2020 che quella, prevista dall'art. 126, comma 1, del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34, di richiedere alla rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020.

Le aziende che, nonostante la possibilità di sospensione, hanno già effettuato i versamenti alle consuete scadenze, non sono tenute naturalmente ad ulteriori adempimenti. In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

## Versamenti rateizzabili

Per quanto riguarda l'area del personale dipendente e assimilato, i versamenti per i quali il Decreto Agosto prevede la maggiore rateizzazione del 50% sono quelli di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77, ovvero quelli previsti dall'articolo 18 D.L. 23/2020 ("D.L. Liquidità") e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 ("D.L. Cura Italia"), riassunti nella seguente tabella:

<b>ART. 126</b>	art. 18, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. n. 23/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute fiscali IRPEF, incluse addizionali regionali e comunali</li> <li>contributi INPS</li> <li>premi INAIL</li> </ul>	F24 scadente al 16 Aprile 2020 e 18 Maggio 2020
<b>ART. 126</b>	art. 19, c. 1, D.L. n. 23/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute fiscali IRPEF su redditi di lavoro autonomo</li> </ul>	F24 per compensi percepiti nel periodo 17 Marzo 2020 e 31 Maggio 2020
<b>ART. 127</b>	art. 61 D.L. n. 18/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute fiscali IRPEF, incluse addizionali regionali e comunali</li> <li>contributi INPS</li> <li>premi INAIL</li> </ul>	F24 scadente al 16 Aprile 2020
<b>ART. 127</b>	art. 62 D.L. n. 18/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute fiscali IRPEF, incluse addizionali regionali e comunali</li> <li>contributi INPS</li> <li>premi INAIL</li> </ul>	F24 scadente al 16 Marzo 2020

Riassumendo, le deleghe per le quali occorre riprendere il versamento, inizialmente sospeso in presenza di requisiti, risultano le seguenti: F24 scadente al 16 Marzo 2020, al 16 Aprile 2020 e al 18 Maggio 2020.

**Nel caso quindi di deleghe inizialmente sospese, si richiede cortesemente alle aziende clienti di coordinarsi quanto prima con il proprio referente di Studio così da concordare l'eventuale rateizzazione desiderata e garantire i tempi tecnici necessari alla predisposizione delle nuove deleghe di pagamento.**

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [Linkedin](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie